

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Contributo annuale revisori 2025: in scadenza il 31.1.2025di **Alessandro Bonuzzi**

Convegno di aggiornamento

Revisione legale: focus sulle linee guida dei controlli di qualità

Scopri di più


Il prossimo **31.1.2025** scade il termine per il pagamento in unica soluzione del **contributo annuale 2025** dovuto dagli iscritti nel **Registro dei revisori legali**, ai sensi dell'[articolo 21, comma 7, D.Lgs. 39/2010](#) e del D.M. 29.12.2023.

Il contributo annuale è stato rideterminato in misura pari a **57,00 euro**, in aumento di **ben 10 euro rispetto allo scorso anno**. Si tratta di un incremento rilevante anche considerando l'innalzamento già applicato per l'anno 2024, **pari a 12 euro rispetto al passato**.

Anno	Importo contributo
2025	57,00 euro
2024	47,00 euro
2023	35,00 euro
2022	35,00 euro
2021	35,00 euro
2020	26,85 euro

Sono tenuti al pagamento del contributo in parola, i **revisori legali e le società di revisione legale** che risultano **iscritti nelle sezioni «A» e «B»** del Registro alla data del 1° gennaio di ogni anno; quindi, per quanto riguarda il 2025, alla data dell'**1.1.2025**.

L'avviso di pagamento non viene inviato nella pec di avviso, bensì è **scaricabile** dall'area riservata del portale della revisione legale, alla quale l'iscritto può accedere tramite spid o carta d'identità elettronica (<https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/>). La sezione di riferimento è denominata **“contribuzione annuale”**.

**Contribuzione Annuale****Elenco pagamenti**

Causale	Importo annuale	Interesse legale	Importo dovuto	Selezione	Avviso di pagamento
Contributo Annuale 2025	57,00	0,00	57,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
Totale			57,00		

Il **versamento** del contributo annuale può essere effettuato tramite i **servizi del sistema pagoPA**, disponibili:

- sul **sito web della revisione legale**, accedendo nella propria area riservata sempre alla voce “Contribuzione annuale” e scegliendo tra gli strumenti disponibili: carta di credito o debito o prepagata, oppure il bonifico bancario o il bollettino postale nel caso si disponga di un conto corrente presso banche, Poste e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all’iniziativa. Il servizio è sempre attivo eccetto dalle ore 00:30 alle 01:30 per manutenzione giornaliera;
- presso le **banche, Poste** e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all’iniziativa tramite i canali da questi messi a disposizione (come ad esempio: tabaccherie e ricevitorie autorizzate, *home banking*, ATM, APP da *smartphone*, sportello, eccetera). L’elenco degli operatori abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA è disponibile alla pagina <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/pspaderenti-elenco>. Per poter effettuare il pagamento occorre utilizzare il Codice Avviso di Pagamento oppure il QR Code o i Codici a Barre dell’avviso di pagamento.

È altresì possibile effettuare il pagamento mediante **canali alternativi**:

- a mezzo di **bonifico bancario**, al seguente IBAN: IT57E0760103200001009776848, intestato a CONSIP S.P.A;
- con **bollettino PA** bianco «TD 123» disponibile presso gli Uffici Postali, sul C/C Postale n. 1009776848, intestato a CONSIP S.P.A.

In questi casi la causale di pagamento deve riportare: il **Codice Avviso** contenuto nell'avviso di pagamento, il **codice fiscale** e il **numero di iscrizione** nel Registro dei revisori.

Si ricorda, infine, che l'**omesso versamento** del contributo annuale di iscrizione, una volta decorsi 3 mesi dal 31 gennaio, determina l'assegnazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di un termine, **non superiore a ulteriori 30 giorni**, per effettuare il versamento. Decorso tale ulteriore termine senza che il pagamento sia stato effettuato, l'iscritto è **sospeso** dal Registro.

Il provvedimento di sospensione può essere **revocato**, allorché l'iscritto dimostri di aver corrisposto **integralmente i contributi dovuti**, gravati dagli interessi legali e degli oneri amministrativi sostenuti per la riscossione.

Diversamente, una volta decorsi **ulteriori 6 mesi dalla data del provvedimento che dispone la sospensione** senza che l'iscritto abbia provveduto alla regolarizzazione dei contributi omessi, il Ministero dell'economia e delle finanze, previa comunicazione, provvede alla **cancellazione** dal Registro dell'iscritto.